

STATUTO ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO NAZIONALE PER LA CANAPICOLTURA

Art. 1 - Denominazione

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzi Settore" e, in quanto compatibile, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione avente la seguente denominazione "Associazione Coordinamento Nazionale per la Canapicoltura ETS", da ora in avanti denominata "Assocanapa".

L'acronimo ETS non sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico fino all'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo Settore.

L'associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Sede

Assocanapa ha sede in Via Chieri, 85 Carmagnola (To).

Assocanapa potrà avere altre sedi operative in Italia e all'estero per la realizzazione delle proprie finalità e attività. Le sedi di Asscanapa, compresa la sede legale nello stesso Comune, possono essere modificate dagli organi sociali previsti dal presente statuto senza che ciò costituisca modifica del presente Statuto.

Art.3 – Durata

Assocanapa ha durata fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea nei termini di legge.

Art. 4 – Scioglimento

Assocanapa può essere sciolta in qualsiasi momento con deliberazione di almeno due terzi dei votanti, quando richiesta da almeno 50 soci e almeno la metà dei soci fondatori.

Art. 5 – Principi ispiratori

Assocanapa è indipendente, non persegue finalità di lucro e realizza i propri scopi ispirandosi ai seguenti principi:

- sussidiarietà tra i soci e tra le strutture ai diversi livelli, locale, regionale, nazionale, in virtù della quale ogni decisione viene assunta al livello più basso possibile, compatibilmente con la natura della stessa e secondo quanto verrà definito con regolamento interno;
- partecipazione effettiva dei soci alla vita dell'associazione e alla realizzazione dei programmi definiti a livello nazionale, regionale o territoriale;
- libertà dei soci di intraprendere tutte le attività economiche ed organizzazione relative alla canapicoltura che non siano in palese contrasto con le finalità di Assocanapa;
- rispetto e difesa dell'ambiente naturale promuovendo l'utilizzo delle risorse naturali rinnovabili in sostituzione di quelle non rinnovabili.

Art. 6 – Carattere dell'associazione

Assocanapa è un'associazione di natura socioculturale e ha lo scopo di sviluppare il tema della canapicoltura mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

Assocanapa persegue le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- coordinare e/o promuovere iniziative, legali, legislative ed associative per lo sviluppo della canapicoltura e la tutela dei propri associati;
- coordinare e/o promuovere iniziative, legali, legislative ed associative per la tutela delle varietà nazionali;
- partecipare ad Enti ed organismi che hanno scopi analoghi e che comunque svolgono attività che sono di interesse per lo sviluppo della canapicoltura e delle attività connesse;
- interfacciare la politica nazionale, regionale e comunale al fine di promuovere lo sviluppo della canapicoltura e delle filiere produttive;
- realizzare e gestire marchi che valorizzano le produzioni dei propri associati, predisponendo appositi disciplinari che definiscano le caratteristiche di qualità necessarie per l'utilizzo di marchi stessi;
- stimolare e/o coordinare e/o supportare la presentazione nel settore di progetti sperimentali e/o innovativi finanziati con fondi UE, nazionali o regionali;
- promuovere l'instaurazione e il consolidamento per lo sviluppo di tale progetti, di partenariati con altre realtà imprenditoriali e associative europee;
- promuovere e collaborare con Università, Istituti tecnici al fine di elaborare progetti di sviluppo innovativi;
- promuovere, tutelare e diffondere la coltivazione della canapa industriale e il suo impiego nei vari settori produttivi
- stimolare e sviluppare la ricerca volta a favorire e agevolare tale coltivazione e l'impiego dei suoi prodotti rivolgendo specifica attenzione a sviluppare e valorizzare quelle caratteristiche che rendono la coltivazione della canapa industriale di particolare interesse per la salvaguardia dell'ambiente e delle condizioni di vita e di lavoro dell'uomo;

- rappresentare le esigenze dei soggetti che coltivano la canapa e/o ne lavorano e utilizzano i prodotti nei confronti di enti regionali, nazionali e sovra nazionali preposti a regolamentare la produzione agricola e industriale e l'impiego dei prodotti derivati di essa;
- promuovere iniziative che valorizzino le attività dei soci nel rispetto dei principi enunciati precedentemente;
- realizzare, anche in collaborazione con altri enti pubblici o privati attività di formazione professionale per tutte quelle persone che possono far parte delle filiere produttive (agricoltori, operatori del settore, tecnici e utenti finali);
- attuare una presenza costante sul territorio, anche con eventi dalla forma riconoscibile e di impatto simbolico, coinvolgendo giovani e non in progetti culturali di ampio respiro;
- creare momenti di aggregazione sulle tematiche proprie della canapicoltura;
- organizzare attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, anche editoriali, di promozione e diffusione della canapicoltura ;
- promuovere progetti finalizzati a ripristinare i distretti territoriali, quali elementi di successo territoriale;
- pubblicare materiale multimediale;
- favorire incontri strutturati tra agricoltori, politica locale, trasformatori e utenti finali;

Assocanapa potrà, nei limiti posti dalla vigente legislazione, compiere tutte le operazioni necessarie a assumere partecipazioni in altri enti o associazioni, purché aventi finalità analoghe. Assocanapa può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale e la loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

Assocanapa può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del terzo Settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti, e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate. Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Art. 7 – Soci

Possono essere soci di Assocanapa tutte le persone fisiche e gli enti che condividono gli scopi, le finalità, i principi e si impegnano, in qualsiasi modo ed ognuno per le proprie possibilità e capacità, a realizzarli.

I soci si distinguono in soci fondatori, soci ordinari e soci onorari.

Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.

Sono soci ordinari tutti coloro che chiedono ed ottengono l'ammissione all'Associazione dopo la sua costituzione.

Sono soci onorari tutti coloro a cui il Coordinamento Nazionale conferisce tale qualifica per essersi adoperati per l'attuazione e la diffusione delle finalità statuarie.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 15; in ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La qualifica di socio dell'Associazione è intrasmissibile.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dai competenti organismi.

L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, culturali, politici o religiosi. In caso di domande di ammissione presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà.

Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

E' fatto espresso divieto di associare persone il cui pensiero non sia in linea con i principi espressi dal presente statuto o appartenenti a organizzazioni politiche estremistiche o appartenenti a logge massoniche.

Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 15 giorni, è ammesso il ricorso all'assemblea dei soci. Il ricorso all'assemblea è ammesso entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.

Lo scopo conviviale e culturale dell'Associazione si esprime attraverso la maturità e la consapevolezza di ogni singolo socio. I comportamenti offensivi, lesivi della dignità, indirizzati a creare dissidio o a portare offesa alla onorabilità dell'Associazione saranno puniti con l'espulsione dall'Associazione stessa, decretata dal Consiglio direttivo e firmata dal Presidente che ne è legale rappresentante e garante. Al socio espulso non è consentito rinnovare la richiesta di ammissione all'Associazione.

Art. 8 – Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività. I soci hanno diritto:

- A partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- A eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- Ad esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- I soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- A mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'Associazione;
- Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- Versare la propria quota associativa, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente definiti dall'Assemblea.

Art. 9 – Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

- per dimissioni da comunicarsi per iscritto;
- per decadenza o perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- per delibera di esclusione dal Consiglio direttivo per accertati motivi di incompatibilità e/o per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto e dell'eventuale regolamento;
- per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o ente

Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.

Art. 10 – Organi sociali

L'associazione avrà carattere nazionale e si suddividerà in articolazioni regionali e provinciali. Gli organi sociali previsti sono:

- L'assemblea dei soci;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Presidente e vice presidente;
- Il tesoriere
- L'Organo di controllo o Revisore legale dei conti (ove previsto per legge).

Art. 11 - Assemblea dei soci

L'assemblea ordinaria dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Ogni socio ha diritto ad un unico voto. Non sono previste deleghe.

È convocata in via ordinaria dal Presidente almeno una volta all'anno. La convocazione deve avvenire per iscritto almeno sette giorni prima della data stabilita e deve contenere l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della prima e seconda convocazione, che potrà essere tenuta dal giorno successivo a quello stabilito per la prima.

L'assemblea può inoltre essere convocata dal Presidente in sede straordinaria su iniziativa propria o su richiesta di almeno un terzo di tutti i soci.

La convocazione è inoltrata per iscritto al recapito che risulta sul libro dei soci, anche in forma elettronica con comprovata ricezione (messaggio Whats App o Telegram o altri canali).

Si può esprimere voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili: delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

In particolare, sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) deliberare sulle direttive di ordine generale dell'Associazione;
- b) deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) approva il bilancio di esercizio;
- e) fissa l'importo, le modalità di versamento e i termini della quota associativa nazionale;
- f) approva eventuali regolamenti utili alla gestione dell'Associazione.

In sede straordinaria:

- g) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- h) nomina il tesoriere;
- i) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci, purché in regola con il pagamento della quota annuale. In seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza di tanti soci che dispongono di almeno il trenta per cento dei voti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti. L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei presenti. In caso di parità di voti l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza almeno la metà più uno dei soci, purché in regola con il pagamento della quota annuale. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria occorre il voto favorevole, sia in prima che in seconda convocazione, dei 2/3 dei presenti quando decide sulle proposte di modifica dello statuto, ovvero dei 4/5 dei presenti quando delibera sullo scioglimento dell'Associazione.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto. L'assemblea deciderà, volta per volta, le modalità di votazione.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di un socio.

Art. 12 – Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da un numero variabile da 5 a 11 membri, eletti dall'Assemblea, che ne determina il numero per ogni tornata amministrativa.

In caso di decadenza o ineleggibilità, si applica l'art. 2382 del Codice Civile.

I consiglieri eletti, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6 art. 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto registro o se non si prova che i terzi non ne erano a conoscenza.

Qualora, nel corso del mandato, vengano a mancare uno o più consiglieri, subentreranno i soci che nei risultati delle votazioni hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo degli eletti.

I Consiglieri subentranti in carica vi permangono fino alla scadenza del periodo che sarebbe spettato di diritto ai membri sostituiti.

Il compito del Consiglio direttivo consiste nell'attuazione delle deliberazioni assembleari.

Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) analizzare le attività svolte sul territorio ed eventualmente avanzare nuove proposte;
- c) ratifica la sostituzione dei membri del Coordinamento Provinciale dimissionari, decaduti o deceduti.
- d) proporre e deliberare l'adesione a iniziative culturali o politiche nazionali.
- e) coordinare le attività territoriali, di comune accordo con i coordinamenti regionali.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno quattro volte all'anno, oppure quando ne sia fatta la domanda da almeno un terzo dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, fax, e-mail, messaggi Whats App o Telegram da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza di membri del Consiglio. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Il Consiglio Direttivo resta in carico per tre anni.

La partecipazione al Consiglio direttivo decade nel caso siano riscontrate assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive. In questo caso il rappresentante della provincia dovrà essere sostituito dagli iscritti di quella provincia.

Art. 13 – Presidente e vice presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo, tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica tre anni e cessa per scadenza di mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio, cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo, sovrintende a tutte le attività dell'Associazione, convoca e presiede il Consiglio direttivo del cui operato è garante di fronte all'assemblea, convoca l'assemblea dei soci.

In caso di assenza o suo impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Il Presidente decade al momento in cui viene richiesta la rimozione con voto di sfiducia votata dalla maggioranza dei partecipanti al Consiglio direttivo. In questo caso saranno indette nuove elezioni.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni, dura in carica due anni e cessa per scadenza di mandato.

Il Vicepresidente decade al momento in cui viene richiesta la rimozione con voto di sfiducia votata dalla maggioranza dei partecipanti al Coordinamento Nazionale. In questo caso saranno indette nuove elezioni

Art. 14 - Tesoriere

Il tesoriere è nominato dal Consiglio direttivo.

Il conto corrente o eventuale carta di credito o debito dell'associazione sarà uno solo. Il tesoriere avrà il compito di gestire la cassa suddivisa per ogni nucleo territoriale, registrando la provenienza dell'incasso e delle uscite.

Il Tesoriere assiste sia alle riunioni dei Consigli Direttivo che a quelle dell'Assemblea dei Soci. Il tesoriere tiene aggiornato il libro dei soci, predispone lo schema del bilancio preventivo e del rendiconto economico finanziario consuntivo, provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese, è responsabile della regolare tenuta dei libri contabili, prende in consegna i beni mobili ed immobili dell'Associazione e mantiene aggiornati i libri degli inventari.

La carica di tesoriere decadrà nel momento in cui la persona alla quale è stato affidato l'incarico non rispetterà i compiti assegnati. Qualora decada il tesoriere, l'Assemblea dei Soci provvederà alla nomina di un'altra persona. In attesa della nomina, il ruolo sarà coperto ad interim da una delle persone presenti nell'Assemblea dei soci. La carica, vista la sua importanza, non potrà rimanere indefinita per un periodo massimo di trenta giorni.

Art. 15 – Organo di controllo – Revisore dei conti

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al com. 1, art. 31, la revisione legale dei conti.

In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 16 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
- finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'Associazione;
- erogazioni liberali di associati e di terzi;
- entrate derivanti da contributi e rimborsi derivanti da convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
- eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.;
- attività diverse di cui all'art. 6 del Codice (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

I versamenti al fondo di dotazione, le quote sociali e i contributi, le liberalità e le elargizioni possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto.

Secondo legge ea seconda dei casi Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2 nella relazione di missione, in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 17 - Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 18 – Bilancio di esercizio e Bilancio sociale

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del codice del terzo settore, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Secondo i limiti previsti dal D. Lgs 117/2017 e successive modifiche o integrazioni l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati oppure redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Art. 19 - Trasparenza degli atti sociali

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio direttivo, Soci), deve essere assicurata una sostanziale trasparenza degli atti relativi all'attività del comitato, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi con richiesta scritta indirizzata al presidente almeno 15 giorni prima.

Art. 20 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per ii tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione ii proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 21 - Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 22 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altro/i ente/i del Terzo settore individuati dall'Assemblea.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 23 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l' Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali designati dalle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Giudice di pace del territorio ove ha sede l'associazione. La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro ii termine perentorio di venti giorni dalla data dell'evento originante la controversia, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'arbitrato si terrà presso la sede sociale ed il collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma, dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

Art. 24 – Regolamenti interni

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto saranno disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio direttivo.

Art. 25 – Strumenti di comunicazione e social support

L'associazione avrà un sito web, una pagina Facebook e/o altri canali di comunicazione.

Art. 26 – Norme di rinvio

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto, dagli regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile dal Codice Civile.